

DIRETTIVA N. 3/21

Data 27.12.2021

**CANCELLAZIONI
PER MANCATO DEPOSITO DEI BILANCI D'ESERCIZIO
ART. 2490 c.c**

SOGGETTI INTERESSATI:

Società di capitali (escluse le cooperative alle quali si applicano gli art. 2515 - 2517 c.c.) in liquidazione che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per oltre tre anni consecutivi (a decorrere dal 01.01.2004, data di entrata in vigore della norma).

FINALITA' DELLA NORMA:

Pulizia della banca dati del registro delle imprese attraverso la cancellazione delle imprese che si presumono non più esistenti.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO:

La segnalazione degli elementi di avvio del procedimento ex 2490 c.c. può provenire:

1. a seguito di accertamenti compiuti dall'ufficio;
2. a seguito di indicazioni provenienti da soggetti pubblici o privati.

REQUISITI PER PROCEDERE:

- ✓ mancato deposito per tre anni consecutivi dei bilanci d'esercizio

Considerata la finalità della norma, l'ufficio ha convenuto con il Giudice del Registro, di effettuare ulteriori controlli a supporto dell'effettiva inesistenza dell'impresa. Tali controlli sono stati individuati nei seguenti:

1. accertamento Diritto Annuo (per verificare il mancato pagamento);
2. accertamento Agenzia delle Entrate (per verificare la mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed eventuale chiusura della partita iva);
3. accertamento dell'assenza di variazione della visura camerale (per verificare la mancanza di atti di gestione);

4. verifica presso l'Ufficio del territorio circa l'inesistenza di diritti reali su beni immobili, analogicamente a quanto previsto per la cancellazione di società di capitale ai sensi dell'art. 40 co.1 d.l. 76/2020
5. eventuale accertamento INPS (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
6. eventuale accertamento INAIL (per verificare il mancato pagamento dei contributi);
7. eventuale accertamento Polizia Municipale

PROCEDURA

Comunicazioni da effettuare a cura dell'ufficio

In assenza di specifica procedura legislativa, nel rispetto dei principi di trasparenza amministrativa e a garanzia dei diritti dei destinatari, si ritiene di adottare procedura di seguito illustrata.

Una volta individuate le società interessate, l'ufficio provvede a comunicare alle stesse l'avvio del procedimento di cancellazione.

Qualora l'impresa sia in possesso di pec la comunicazione va inoltrata tramite pec alla sola società. Non vanno effettuate ulteriori comunicazioni

Diversamente, qualora la società non sia in possesso di pec le comunicazioni vanno effettuate **con lettera raccomandata con avviso di ricevimento** e devono essere inviate:

- alla società presso l'indirizzo della sede risultante dai dati del registro imprese;
- al liquidatore (o amministratore) presso la residenza risultante dal registro delle imprese e dall'anagrafe tributaria;
- agli eventuali sindaci e organi di controllo contabile presso la residenza risultante dal registro delle imprese e dall'anagrafe tributaria.

Nel caso in cui nessuna comunicazione vada a buon fine l'ufficio invia la lettera ai soci presso la residenza.

La lettera inviata deve contenere le seguenti informazioni:

1. comunicazione dell'avvio del procedimento di cancellazione (indicando il fatto da cui è scaturito l'avvio del procedimento);
2. richiesta di provvedere alla cancellazione dell'impresa o al deposito dei bilanci d'esercizio entro 30 gg dal ricevimento della comunicazione;
3. comunicazione degli effetti del mancato riscontro.

Qualora gli interessati risultino irreperibili presso tutti gli indirizzi sopra indicati, l'ufficio effettua la notifica tramite affissione alla casa comunale (ex artt. 140 e s.s. cpc) territorialmente competente sulla base della residenza anagrafica del liquidatore.

VERIFICA DELL'ISTRUTTORIA

Conclusa la fase istruttoria se l'impresa non risulta più esistente l'ufficio provvede alla cancellazione (non va indicata alcuna data di cessazione attività) tramite provvedimento del conservatore, come si ricava dalla decisione del Giudice del Registro n. 676/2008 R.G.V.G. del 17/03/2008. La competenza del conservatore è stata espressamente confermata dall'art. 40 co.1 del . 40 co.1 d.l. 76/2020.

Diversamente qualora non sussistano i requisiti per procedere alla cancellazione, l'ufficio interrompe la procedura e ne dà comunicazione all'interessato qualora l'avvio del procedimento si sia già perfezionato.

La determinazione di cancellazione del Conservatore va protocollata in Gedoc e va comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione. Considerato che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento è già stato precedentemente assolto e visto gli elevati costi connessi alla notifica tramite raccomandata, la comunicazione del provvedimento di cancellazione, in ossequio ai principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, viene effettuata, ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90, tramite pubblicazione nell'Albo camerale e sul sito della Camera di commercio. Al riguardo si fa presente che l'art. 32 della legge 69/2009 stabilisce, a far data dal 01.10.2010, che la pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi si intende assolta con la pubblicazione sui siti informatici delle amministrazioni obbligate. In ottemperanza a tale disposizione, l'Albo e il sito sono consultabili on line accedendo all'apposita sezione.

Contro la determinazione del conservatore l'interessato può ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

L'iscrizione nel registro delle imprese della determinazione di cancellazione e la conseguente cancellazione della società avviene decorso il citato termine di 15 giorni dalla notificazione in assenza di opposizioni.

L'ufficio provvederà a dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione all'INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed se dovuta all'Albo Imprese Artigiane

La presente sostituisce la direttiva n.3/09.

IL CONSERVATORE
(Dott. Pietro Scola)
